



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA

IL CAPO DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del vigente Statuto Comunale

RENDE NOTO

che trovasi depositato presso la segreteria generale, in libera visione al pubblico, per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio Comunale, **il REGOLAMENTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA allegato al presente avviso**, per come adottato con delibera dell'Assemblea dell'A.R.O. n° 01 del 30/06/2016.

Fino alla scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni e proposte.

S. Stefano di Camastra, li 01/07/2016


Il capo area tecnica
(Arch. *F. sco La Monica*)



PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

NELL' AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE

CA.RE.SA. – Nebrodi Occidentali



CARONIA



REITANO



SANTO STEFANO DI CAMASTRA

- adottato dall'Assemblea dell'ARO con deliberazione n. 01 del 30 giugno 2016
- approvato dal Consiglio Comunale del Comune di _____ con deliberazione n. ___ del _____

Il responsabile del servizio
(S.ra Daniela Lanza Volpe)

Il responsabile dell'Ufficio Comune
(Arch. Francesco La Monica)



CARBONIA



PITTANO



SANTO STEFANO DI CAMASTRA

“ogni civiltà ha la spazzatura che si merita”

Georges Duhamel.

In copertina: “**pannello di terracotta**” del maestro “*Nino Cianciolo*” (*collez. Privata*)



SOMMARIO

SEZIONE I.- NORME GENERALI	5
Articolo 1. - Finalità, oggetto e campo di applicazione	5
Articolo 2. - Definizioni	5
Articolo 3. - Norme di carattere generale nell'espletamento dei servizi	9
Articolo 4. - Classificazione dei rifiuti	9
Articolo 5. - Generalità sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani	10
Articolo 6. - Criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali al servizio pubblico	10
Articolo 7. - Criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali al servizio pubblico	11
Articolo 8. - Procedura di accertamento	13
Articolo 9. - Informazione e coinvolgimento dell'utenza	13
Articolo 10. - Misurazione puntuale dei rifiuti e premio differenziata	13
SEZIONE II.- RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI	15
Articolo 11. - Informazione dell'utenza prima dell'avvio del servizio	15
Articolo 12. - Consegna di attrezzature, materiali di consumo ed informativi	15
Articolo 13. - Servizi di raccolta dedicata di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati	15
Articolo 14. - Orari e modalità di conferimento	17
Articolo 15. - Generalità sul conferimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati	18
Articolo 16. - Conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte di utenze domestiche	18
Articolo 17. - Attrezzature e materiali di consumo fornite dal gestore del servizio alle utenze domestiche	19
Articolo 18. - Modalità specifiche per la raccolta dei principali flussi di rifiuti da raccolta domiciliare da utenze domestiche	19
Articolo 19. - Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani di dimensioni rilevanti (c.d. ingombranti)	19
Articolo 20. - Modalità di conferimento di rifiuti speciali non pericolosi assimilati da utenze non Domestiche	19
Articolo 21. - Attrezzature e materiali di consumo fornite dal gestore del servizio alle utenze non domestiche	20
Articolo 22. - Frequenza di raccolta domiciliare rifiuti speciali non pericolosi da utenze non domestiche	20
Articolo 23. - Lavaggio dei contenitori carrellati e cassonetti	20
Articolo 24. - Raccolta rifiuti in aree mercatali	20
Articolo 25. - Norme generali relative al centro comunale di raccolta	20
Articolo 26. - Ulteriori norme sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi da strutture sanitarie	21
Articolo 27. - Modalità e tempi di conferimento dei rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani	22
Articolo 28. - Norme sui rifiuti cimiteriali - Modalità specifiche per la raccolta dei rifiuti dal cimitero	23
SEZIONE III.- COMPOSTAGGIO DOMESTICO	25
Articolo 29. - Soggetti interessati e campo di applicazione	25
Articolo 30. - Finalità del compostaggio domestico	25
Articolo 31. - Attuazione del progetto	25
Articolo 32. - Materiali compostabili e materiali non compostabili	25
Articolo 33. - Competenze dei Comuni dell'A.R.O.	25
Articolo 34. - Competenze del cittadino	26
Articolo 35. - Metodi di compostaggio consentiti	26
Articolo 36. - Metodi di richiesta e utilizzo della compostiera	26
SEZIONE IV.- DUE GALLINE OVAIOLE PER FAMIGLIA	28



Articolo 37.	- Soggetti interessati e campo di applicazione	28
Articolo 38.	- obiettivi	28
Articolo 39.	- Attuazione del progetto.....	28
SEZIONE V.– ECOSAGRE ED ECOFESTE		29
Articolo 40.	– Principi e finalità ed obiettivi	29
Articolo 41.	– Responsabile per la raccolta dei rifiuti	29
Articolo 42.	– Utilizzo di stoviglie e imballaggi	29
Articolo 43.	– Materiale informativo.....	30
Articolo 44.	– Esclusioni	30
Articolo 45.	– Manifestazioni pubbliche	30
Articolo 46.	– Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti	30
Articolo 47.	– Aree di sosta temporanea e ad uso speciale	31
SEZIONE VI.– DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AREE SCOPERTE E LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO		32
Articolo 48.	- Aree scoperte e luoghi di uso comune privati	32
Articolo 49.	– Terreni non edificati	32
Articolo 50.	– Aree occupate da pubblici esercizi	32
Articolo 51.	– Carico e scarico merci	32
Articolo 52.	– Aree pubbliche occupate da cantieri	32
SEZIONE VII.- IGIENE URBANA E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO		34
Articolo 53.	- Servizi di igiene urbana.....	34
Articolo 54.	- Norme sui rifiuti da pulizia di strade e pertinenze pubbliche.....	34
Articolo 55.	- Spazzamento misto meccanizzato.....	34
Articolo 56.	- Mantenimento, manutenzione e sostituzione di cestini gettacarte.....	35
Articolo 57.	- Pulizia delle griglie di raccolta dell’acqua piovana e dei canali di scolo superficiali	35
SEZIONE VIII.- DIVIETI E SANZIONI.....		36
Articolo 58.	– Divieti.....	36
Articolo 59.	– Abbandono di rifiuti in aree pubbliche	37
Articolo 60.	- Controlli.....	38
Articolo 61.	- Penalità per il gestore del servizio di igiene ambientale	38
Articolo 62.	– Sanzioni.....	38
Articolo 63.	– Sanzioni specifiche.....	39
Articolo 64.	- Adeguamento a piani e norme.....	39
Articolo 65.	- Abrogazione di norme – Entrata in vigore.....	39
Allegato "A"		40

SEZIONE I. – NORME GENERALI

Articolo 1. - Finalità, oggetto e campo di applicazione

1. Il presente “Regolamento dei servizi di igiene ambientale” si applica ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed ai servizi di igiene urbana e complementari erogati nel territorio dei Comuni costituenti l'ARO.
2. Gli obiettivi da perseguire attraverso l'esecuzione dei servizi di igiene ambientale oggetto del presente Regolamento sono i seguenti:
 - stabilire un sistema di relazioni con l'utenza che si basi sul principio della migliore conoscenza dei comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
 - erogare servizi che promuovono un ciclo integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani basato su principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - contenere al minimo l'impatto ambientale connesso con il trattamento finale dei rifiuti con l'obiettivo di una incidenza della raccolta differenziata mediamente non inferiore al 50% (cinquanta per cento) già a partire dal primo anno di esecuzione del nuovo servizio per raggiungere dall'anno successivo un valore medio del 65%, così come previsto dalla normativa vigente (art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006). Il presente “Regolamento dei servizi di igiene ambientale” viene introdotto in attuazione di quanto previsto dall'art.183 c.2 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. e definisce norme e misure volte a:
 - assicurare la tutela igienico-sanitaria delle aree urbane dei Comuni di Caronia, Reitano e Santo Stefano di Camastra, costituenti l'ARO CA.RE.SA., definendo le diverse modalità di esecuzione degli interventi di spazzamento, raccolta e rimozione di rifiuti presenti su strada e di altre attività complementari volte ad assicurare elevati livelli di qualità dell'ambiente urbano e dei territori comunali costituenti l'ARO;
 - assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - stabilire le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - □ garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
 - garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. N. 152/2006;
 - individuare ed ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

Articolo 2.- Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento vengono introdotte le seguenti definizioni:
 - a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
 - b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d. lgs. 152/06;
 - c) “rifiuto non pericoloso”: rifiuto che non presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d. lgs. 152/06;
 - d) “rifiuti solidi urbani”: conformemente a quanto previsto dall'art.184 c.2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152
 - e) sono rifiuti urbani:
 - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- f) “rifiuti vegetali” provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- g) “rifiuti provenienti da attività cimiteriale” diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) e diversi dai rifiuti da esumazione e estumulazione;
- h) “rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani”: conformemente a quanto previsto dall’art.184 c.2 e dall’art.198, c. 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti unicamente da uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico presenti all’interno di utenze non domestiche come definite all’interno del presente Regolamento;
- i) “rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione”: i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dall’art.85 comma 2 del DPR n.285/1990, dall’art.2 comma 1 lett. e) del DPR n.254/2003 e dall’art.184 c.2 lett. f) del DLgs n.152/2006. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono gli avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni comprendenti assi e residui legnosi del feretro, componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie); residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre; altri resti biodegradabili inseriti nel cofano; residui metallici delle casse (lamiera zincata e/o in piombo) eventualmente posti all'interno del feretro; altre componenti e/o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e/o la tumulazione. Trattasi di scarti che devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni dell’art.12 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254.
- j) “rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali collegate alle attività di esumazione ed estumulazione”: rifiuti definiti dall’art.85 comma 2 del DPR n.285/1990 ed art.2 comma 1 lett. f) del D.P.R. n.254/2003 nonché art.184 c.2 lett. f) del DLgs n.152/2006, prodotti dal gestore dei servizi cimiteriali di ciascun Comune costituente l’ARO a seguito delle attività di inumazione e tumulazione. Trattasi delle seguenti tipologie di scarti:
- Parti di tumulo (o di cippi): le porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in laterizio che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del colombario, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore o in terra, scritte e parti di scritte poste ad ornamento delle lapidi;
 - Inerti del tutto analoghi a quelli che si producono a seguito di piccoli interventi di manutenzione di manufatti edilizi che comportano un quantitativo di rifiuti inerti non superiore al 1,00mc/intervento;
- k) “rifiuti derivanti da attività di mantenimento del decoro del cimitero”: rifiuti prodotti a seguito di periodici interventi di allontanamento di:
- rifiuti da attività di manutenzione ordinaria del cimitero costituita da spazzamento, svuotamento dei cestini gettacarte, pulizia di aree verdi, ecc. di tipo non biodegradabile ex art.184 c.2 lett.c del D.Lgs n.152/2006;
 - rifiuti da manutenzione del verde ornamentale e rifiuti da offerte votive della medesima tipologia quali resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma di tipo biodegradabile ex art.184 c.2 lett.e del D.Lgs n.152/2006;
 - altri rifiuti recuperabili (carta e cartone, plastica, vetro, ecc.) derivanti dalla sostituzione di oggetti offerti periodicamente alla memoria della salma e non costituente impianto stabile del tumulo e corredo della salma di tipo biodegradabile ex art.184 c.2 lett.b del DLgs n.152/2006;
- l) “rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani prodotti da strutture sanitarie”: conformemente a quanto disposto dall’art.2 comma 1 lett. g) del D.P.R. n.254/2003 ed dall’art.184 c.2 ed dell’art.198, c. 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006, sono i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani gli scarti che non rientrano tra quelli di cui alle lettere c) e d) assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - frazioni secche recuperabili costituite da vetro, carta, cartone, plastica, metalli ed imballaggi da conferire in maniera separata al servizio pubblico di raccolta;
 - spazzatura costituita dalla frazione secca residua con caratteristiche merceologiche analoghe a quelle prodotte all'interno delle civili abitazioni;
- m) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002;
- n) "compostaggio domestico": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, anche con l'ausilio di contenitori appositamente realizzati (compostiere) ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- o) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- p) "utenza domestica": immobile avente come destinazione d'uso prevista dalla Tabella delle Categorie Catastali predisposta dell'Agenzia del territorio, una di quelle previste nel gruppo A ad esclusione della categoria A/9 ed A/10. Rientrano in questa categoria anche i garage, depositi ed altri locali ricavati all'interno di strutture edilizie di qualsiasi tipologia aperti o chiusi lateralmente, nella disponibilità esclusiva di una famiglia. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le utenze di cui all'art.5 del D.P.R. 27.04.1999, n.158;
- q) "utenza non domestica": immobile avente destinazione d'uso diversa da quella domestica. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le utenze di cui all'art.6 del D.P.R. 27.04.1999, n.158;
- r) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- s) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- t) "raccolta e trasporto": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla successiva lettera "cc" del presente articolo comprendente anche il loro trasporto in un impianto di trattamento;
- u) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- v) "servizi di raccolta e trasporto": l'insieme dei servizi di raccolta differenziata e trasporto erogati nel territorio dell'ARO rivolti a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche per quanto di propria competenza;
- w) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- x) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del d. lgs. 152/06 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- y) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla Parte IV del d. lgs. 152/06 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del d. lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n.850 e successive modificazioni devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto Regolamento;
 - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, quando la quantità di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) “compost di qualità”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente che rispetta i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.Lgs 29.04.2006, n. 217 e successive modificazioni e integrazioni;
- dd) “centro comunale di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- ee) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e alla normativa settoriale, o organizzato in conformità a un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione. I contratti di servizi di questo tipo saranno stipulati direttamente dall’appaltatore, in conformità dell’accordo di programma e potranno prevedere eventuali utili e oneri in favore e a carico dell’appaltatore stesso, derivanti dal conferimento.
- ff) “servizi di igiene urbana”: l’insieme dei servizi volti a mantenere un elevato standard di pulizia e decoro delle strade pubbliche e degli altri spazi della medesima tipologia all’interno del territorio interessato dall’espletamento dei servizi in oggetto;
- gg) “spazzamento delle strade”: modalità di raccolta dei rifiuti su strada pubblica mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

Articolo 3. - Norme di carattere generale nell'espletamento dei servizi

1. Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti ex art.179 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.
2. L'ARO, con la collaborazione fattiva di tutti i cittadini e per il tramite del gestore del servizio, promuove, in ordine gerarchico di priorità il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati, anche attraverso appositi incentivi economici (acquisto di compostiere, promozione di vendita di prodotti alla spina, ecc.);
 - preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia e di energia dai rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati, attraverso la raccolta integrata destinanti allo smaltimento una quota residuale degli scarti complessivamente raccolti nel territorio ARO;
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - garantire elevati standard igienico – sanitari ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - salvaguardare la fauna e la flora ed evitare ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - promuovere, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Articolo 4.- Classificazione dei rifiuti

1. In virtù di quanto previsto dall'art.184 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in materia di classificazione dei rifiuti, ai fini dell'attuazione delle previsioni del presente Regolamento, di seguito definiscono le diverse tipologie di rifiuti prodotti da parte delle singole utenze comunali:
 - A) Rifiuti urbani:
 - rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del precedente art. 2, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. N. 152/2006;
 - rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 2 del presente Regolamento.
 - B) Rifiuti speciali:
 - i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; (lettera così modificata dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010);
 - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
 - rifiuti da lavorazioni industriali;
 - rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - rifiuti da attività commerciali;
 - rifiuti da attività di servizio;
 - rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - rifiuti derivanti da attività sanitarie non rientranti fra i rifiuti pericolosi di cui al successivo punto C.;
 - C) Rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. n.152/2006.
2. Sono oggetto del presente Regolamento unicamente le tipologie di "rifiuti urbani" ricadenti nell'elenco precedentemente riportato.

Articolo 5. - Generalità sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani

1. Conformemente a quanto previsto dall'art.184 c.2 ed dell'art.198, c. 2, lettera g) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani gli scarti provenienti unicamente da uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico presenti all'interno di utenze non domestiche che soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani e comunque secondo quanto previsto dall'art. 6;
 - b) siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 7, "Criteri quantitativi", del presente regolamento;
 - c) siano conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
 - d) siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio dell'ARO e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:
 - a) l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento, istituito con D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, o comunque così come previsto dalla normativa vigente;
 - b) la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.
3. I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio, con oneri a carico del produttore dei rifiuti.
4. L'assimilazione è prevista dal presente Regolamento secondo criteri di quantità e qualità previsti dall'art.198, comma 2 lettera g) del D.Lgs.n.152/2006. In attesa di tali criteri sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta, i rifiuti aventi le caratteristiche quali – quantitative definite ai successivi artt.6 e 7.

Articolo 6.- Criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali al servizio pubblico

1. Sotto il profilo qualitativo, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste all'art.5, le tipologie di scarti che hanno composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o che comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati: imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; nastri adesivi.
2. Per un maggior dettaglio sui servizi di raccolta erogati per le utenze non domestiche, questi, ai fini del contenimento dei costi complessivi del servizio, saranno armonizzati con quelli erogati alle utenze domestiche.
3. Nel rimandare a quanto previsto dagli artt. 12 e 14, per un maggior dettaglio sulle caratteristiche degli scarti di tipo speciale non pericoloso che vengono assimilati agli urbani, di seguito si elencano i servizi di raccolta complessivamente erogati alle utenze non domestiche rimandando a quanto previsto dall'art. 19 - e art. 21 - del presente Regolamento:
 - secco residuo
 - organico biodegradabile
 - carta
 - cartone
 - plastica
 - metalli (alluminio + acciaio)
 - vetro
 - tessili
 - ingombranti
 - raccolta di RAEE

- raccolta di sfalci di potatura da verde ornamentale
4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo e in ottemperanza alla normativa comunitaria, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
- presentano caratteristiche di pericolosità ex Allegato I della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006;
 - sono costituiti da sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 provenienti da macellerie, pescherie ed altre utenze non domestiche che possono produrre questa tipologia di scarti ex art.185 c.2 lett b del D.Lgs. n.152/2006;
 - presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio: materiali non aventi consistenza solida; materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti; prodotti eccessivamente polverulenti;
 - che richiedono una frequenza di servizio superiore a quella prevista dal calendario del servizio. In questo caso è possibile la sottoscrizione di un accordo integrativo rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento fra il produttore ed il gestore dei servizi di igiene ambientale. Sono inoltre esclusi dall'assimilazione tutti i rifiuti speciali (classificabili con codici CER diversi dal 20) provenienti da utenze non domestiche che costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, ovvero delle attività commerciali e di servizio, quali ad esempio:
 - macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
 - macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
 - automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
 - rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
 - rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
 - rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.
5. Per i rifiuti di cui al presente articolo i produttori dovranno produrre su richiesta degli uffici dell'ARO e/o degli uffici comunali competenti per territorio, copia dei MUD e/o dei formulari di avvenuto smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti non assimilati agli urbani.

Articolo 7. - Criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali al servizio pubblico

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali riportati all'art. 5, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:
- a) le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna A);
 - b) i quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna B).

	DESCRIZIONE	A	B
		Kg/m ² anno destinati a smaltimento (65% di B)	Kg/m ² anno complessivi (2 x Kd max)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7,15	11,00
2	Cinematografi e teatri	5,36	8,24
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	5,07	7,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	8,52	13,10
5	Stabilimenti balneari	6,76	10,40
6	Esposizioni, autosaloni	6,55	10,08

7	Alberghi con ristorante	16,18	24,90
8	Alberghi senza ristorante	12,35	19,00
9	Case di cura e di riposo	12,51	19,24
10	Ospedali	16,38	25,20
11	Uffici, agenzie, studi professionali	13,39	20,60
12	Banche ed istituti di credito	9,01	13,86
13	Negozi di abbigliamento e calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e di altri beni durevoli	12,87	19,80
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	17,19	26,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10,40	16,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	19,10	29,38
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	17,17	26,42
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	11,84	18,22
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	15,73	24,20
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	10,73	16,50
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	10,54	16,22
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	123,50	190,00
23	Mense, birrerie, hamburgerie	72,41	111,40
24	Bar, caffè, pasticcerie	84,19	129,52
25	Supermercati, macellerie, negozi di generi alimentari	27,95	43,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	28,02	43,10
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	128,57	197,80
28	Ipermercati di generi misti	31,17	47,96
29	Banchi di mercato generi alimentari	94,32	145,10
30	Discoteche, night club	21,84	33,60
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazione agroindustriali)	35,10	50,00

2. I limiti quantitativi massimi delle frazioni indifferenziate di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento riportati nella colonna A della tabella precedente potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.
3. I succitati limiti quantitativi sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni previste all'art. 5.
4. Le categorie di utenze non domestiche possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio dell'ARO, a condizione che le

sottocategorie aggiunte siano equiparabili a quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

5. L'ARO organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Articolo 8. - Procedura di accertamento

1. Per l'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, con i conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento sull'applicazione della TASI.

Articolo 9. - Informazione e coinvolgimento dell'utenza

1. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata finalizzato a massimizzare la quantità di rifiuti solidi urbani da avviare al recupero (di materia o di energia) è possibile unicamente attraverso il coinvolgimento attivo dell'utenza.

In quest'ottica, l'ARO promuove l'implementazione di campagne di informazione mirate su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò avverrà mediante:

- incontri preliminari all'avvio del servizio organizzati per gruppi di utenze domestiche (condomini, gruppi di residenti in villette a schiera, ecc..) e non domestiche suddivise per tipologie;
 - consegna di attrezzature (cassonetti, contenitori carrellati, mastelli, ecc..) e materiali di consumo (sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 per la raccolta della frazione organica, sacchetti in plastica, sacchetti in carta, ecc..);
 - consegna di materiale informativo che al minimo sarà costituito da: dizionario dei rifiuti in cui sono riportate le modalità di conferimento delle principali tipologie di rifiuti di origine domestiche ed assimilate agli urbani;
 - calendario del servizio di raccolta domiciliare e dell'espletamento degli altri servizi rivolti alle diverse tipologie di utenze;
 - cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
 - comunicati stampa;
 - altre forme di diffusione di materiale informativo.
2. Il gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni, fatti salvi i casi di urgenza e di forza maggiore.
 3. Per sottolineare l'importanza dell'utilizzo dei materiali riciclati e di alimentare il mercato dei prodotti con materie prime seconde, i Comuni dell'A.R.O. adottano il sistema degli acquisti verdi, con delibera di adesione alla procedura **GPP (Green Public Procurement)**. Si impegneranno pertanto all'attivazione di una procedura che selezioni i beni da acquistare privilegiando quelli prodotti con materiale riciclato in modo da sostenere la domanda dei prodotti realizzati con un minor impatto ambientale e dimostrare che anche attraverso gli acquisti si può incidere sulla riduzione dei rifiuti.

Articolo 10. - Misurazione puntuale dei rifiuti e premio differenziata

1. Per la misurazione puntuale dei rifiuti dovranno essere attuati sistemi di controllo con l'obiettivo duplice di misurare il rifiuto differenziato conferito dall'utente e ridurre l'evasione/elusione adottando specifici strumenti al fine di:
 - ✓ Ottimizzare e massimizzare la raccolta differenziata;

- ✓ Aumentare la frazione di rifiuti riciclabili;
 - ✓ Ridurre il costo di smaltimento dei rifiuti;
 - ✓ Ridurre l'evasione/elusione con beneficio sui costi del singolo utente;
2. Gli strumenti da adottare sono:
 - a. Monitoraggio dei conferimenti (lettura codici a barre sui sacchi);
 - b. Incentivi alle famiglie (ad esempio buoni sconto, premi, etc. da definire nei reg. comunali);
 3. L'utente riceverà i sacchi per la raccolta del materiale differenziato con bar-code prestampati e sui cartoni impilati e legati (da utenze commerciali) sarà applicata/stampata un'etichetta per ogni raccolta in modo da poter monitorare i conferimenti di ciascuna utenza.
 4. Tutti gli automezzi per la raccolta dei rifiuti dovranno essere dotati di apparecchiature che leggono il bar code e ne rilevano le informazioni, che indicano: **l'utente e il tipo di materiale conferito** (fraz. Organica, carta, plastica, ecc.), Tali dati saranno trasmessi con sistema wireless ad un unico ricevitore/antenna posizionato all'interno del CCR o degli automezzi. Il ricevitore trasmette i dati al computer server per l'elaborazione. La misurazione/peso del materiale conferito viene prevista solo per i conferimenti al CCR.
 5. I bar code saranno letti dal lettore multi fascio installato all'interno del kit di lettura montato su ogni automezzo adibito alla raccolta. Altro lettore multifascio sarà utilizzato all'interno dei CCR ove verrà registrato anche il peso oltre alla tipologia del materiale conferito ed all'utente.
 6. I bar code saranno pre-stampati sui sacchi da consegnare agli utenti ed accoppiati a ciascun utente all'atto della consegna del singolo stock di sacchetti per ogni tipologia di materiale differenziato. Alle grandi utenze per la raccolta del cartone saranno consegnate etichette adesive da applicare.
 7. Il sistema dovrà essere implementato con i dati dell'utente ed il server visitabile anche on line dai cittadini tramite collegamento ad apposita pagina web, tramite la quale ogni utenza potrà conoscere la propria performance di raccolta differenziata.
 8. In relazione alle performance di raccolta differenziata il comune determinerà, nell'ambito dei propri regolamenti per la riscossione della Tariffa, premi da attribuire a ciascun utente: buoni acquisto, somme in denaro, sconti sulla tariffa ecc.

SEZIONE II. – RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI

Articolo 11. - Informazione dell'utenza prima dell'avvio del servizio

1. Dovrà essere attuata una capillare campagna informativa rivolta alle diverse tipologie di utenze insistenti nel territorio comunale dei Comuni facenti parte dell'A.R.O., sulle modalità di accesso al servizio attraverso iniziative dirette al mondo della scuola tendenti ad informare ed educare i giovani sulle tematiche ambientali, iniziative dirette a interlocutori istituzionali e associazioni imprenditoriali e di categoria attraverso incontri con i rappresentanti delle stesse miranti ad informare sul progetto che si intende sviluppare e sul contributo che si richiede ai loro associati ed iniziative dirette ai cittadini per fare in modo che la raccolta differenziata venga percepita come un servizio utile efficiente ed economicamente vantaggioso attuando quindi una strategia di comunicazione e informazione su tutto il territorio.
2. Dovranno essere, pertanto, predisposti messaggi e strumenti comunicativi che consegnati ai cittadini, illustreranno dettagliatamente il funzionamento degli strumenti della raccolta differenziata, quali il Centro Comunale di raccolta e la sua utilità, le modalità di intercettazione e trattamento dei rifiuti, gli orari e modalità di esecuzione dei servizi di raccolta con il sistema "porta a porta".

Articolo 12. - Consegna di attrezzature, materiali di consumo ed informativi

1. Le attrezzature (mastelli) ed i materiali di consumo (sacchi compostabili, sacchetti in plastica biodegradabili, sacchetti in carta, ecc.) saranno consegnati gratuitamente alle utenze domestiche e non domestiche a cura del gestore unico.
2. La consegna dovrà essere anticipata da una lettera inviata ai cittadini in cui si avvisa della visita degli operatori. Al momento del contatto diretto, per ciascuna utenza, saranno compilate delle apposite schede che serviranno a registrare i dati identificativi dell'utente ed il numero di attrezzature ricevute in dotazione.
3. La consegna dei contenitori/sacchetti a tutte le utenze è effettuata con sistema domiciliare.
4. Le utenze non presenti in casa al momento della consegna, saranno avvisate mediante un tagliando rilasciato dall'operatore, in cui sarà riportato l'oggetto della visita, l'indirizzo e il numero telefonico dell'ufficio start up dove essi potranno ritirare il kit.

Articolo 13. - Servizi di raccolta dedicata di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati

1. Ai fini del raggiungimento dei tassi di raccolta previsti dagli artt. 181 e 205 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., nel territorio dei comuni dell'ARO sono istituite le seguenti raccolte dedicate di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati:

R.1 – frazione organica biodegradabile: E' costituita dall'insieme degli scarti della preparazione e del consumo del cibo, sia in ambito domestico che commerciale, degli scarti di piccoli orti e giardini, dei rifiuti vegetali provenienti dalle utenze commerciali e dalle aree cimiteriali, dei rifiuti organici provenienti dai mercati ortofrutticoli e simili. In particolare, attraverso la raccolta della frazione organica biodegradabile da utenze domestiche, si prevede di raccogliere avanzi di carne e pesce a piccoli pezzi, alimenti deteriorati, interiora e pelli, latticini, fondi di caffè e tè, gusci di uova frantumati, bucce di frutta, noccioli, scarti e avanzi di cucina crudi e cucinati, resti di frutta e verdura, carta sporca di materiale organico, piante recise e potature di piante da appartamento di piccola pezzatura.

R.2 – carta e cartone (raccolta congiunta): E' costituita dall'insieme di giornali, riviste, libri, fogli, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, sacchetti di carta, scatole di cartone per scarpe e alimenti (pasta, riso, sale, etc.), fustini dei detersivi, imballaggi di cartone, i poliaccoppiati (esempio tetrapak e cartoni per bevande in genere), vecchi elenchi telefonici provenienti da utenze domestiche e da talune tipologie di utenze non domestiche.

R.3 – raccolta selettiva di cartone: E' costituita dall'insieme di imballaggi in cartone da utenze commerciali;

R.4 – raccolta plastica: E' costituita dall'insieme degli imballaggi indicati con le sigle PE (polietilene), PP (polipropilene), PVC (cloruro di polivinile), PET (polietilentereftalato), PS (polistirene), bottiglie di acqua minerale e bibite, stoviglie in plastica prive di residui di cibo (piatti-bicchieri), flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie, flaconi di shampoo, contenitori per cosmetici, flaconi di prodotti per la pulizia della casa, flaconi di sapone liquido, contenitori di prodotti per l'igiene della persona, vaschette per alimenti in plastica o polistirolo, sacchetti della spesa, pellicole per imballaggi, confezioni in plastica trasparente per pasta fresca o formaggi, confezioni di merende e cracker, buste e sacchetti in plastica per pasta, patatine, caramelle, etc. Gli imballaggi in plastica conferiti non devono essere inquinati da rifiuti organici e sostanze pericolose poiché, in questo caso, trattasi di contenitori contaminati T e/o F;

R.5 – raccolta metalli: E' costituita essenzialmente da lattine per bevande in alluminio o in acciaio, scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio e banda stagnata ben svuotate e lavate (esempio scatole di pelati, piselli, tonno), coperchi di barattoli;

R.6 – raccolta vetro: E' costituita essenzialmente da contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, flaconi, fiaschi senza paglia, bicchieri in vetro) che saranno raccolti in maniera differente a seconda che trattasi di utenze domestiche o non domestiche;

R.7 – raccolta abiti usati ed olio alimentare esausto: Comprende lo svolgimento delle seguenti raccolte:

- tutti i tipi di indumenti fra cui maglieria, biancheria, cappelli, borse, cuoio, pelli, scarpe appaiate;
- l'olio alimentare usato;

Trattasi di raccolte espletate mediante servizi di raccolta con il sistema "porta a porta" e lasciando facoltà all'utenza di conferire i predetti scarti a propria cura presso il Centro Comunale di Raccolta negli orari di apertura;

R.8 – raccolta ingombranti: Comprende una casistica molto vasta di oggetti come da elenco seguente, non esaustivo: poltrone e divani, materassi, imballaggi per elettrodomestici non in cartone, lastre di vetro intere e specchi, damigiane, grosse taniche, mobili vecchi, reti per letti, biciclette, porte e finestre in metallo, ringhiere, rubinetti, ecc.

R.9 – raccolta di RAEE (pericolosi e non pericolosi) ex art.3 c.1 lett.q) del d.lgs. n.151/2005 (solo da utenze domestiche). Con l'acronimo RAEE si indicano i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ex D. Lgs. n.151/2005 che suddivide queste ultime in dieci macro famiglie di rifiuti pericolosi e non pericolosi di seguito elencati in modo non esaustivo:

- grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni), giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero, dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati), strumenti di monitoraggio e di controllo e distributori automatici.

R.10 – raccolta di sfalci di potatura da verde ornamentale: Sono essenzialmente costituiti da residui lignei, erba, potature siepe, ramaglie, foglie e terriccio, cortecce, segatura, paglia, ceneri di legna (spente), piante domestiche, ecc..

R.11 – raccolta di pile esauste e piccole batterie: E' costituita da pile esauste e piccole batterie ricaricabili in quanto trattasi di rifiuto urbano pericoloso ma recuperabile.

R.12 – raccolta di farmaci: E' costituita da farmaci scaduti o non utilizzati privati del loro involucro e del foglio illustrativo allegato che vanno conferiti presso i contenitori posti in prossimità delle farmacie;

R.13 – contenitori T e/o F: E' costituita da contenitori di vernici, coloranti, diluenti, solventi, collanti, stucchi, insetticidi, pesticidi e tutti quei contenitori contrassegnati con i simboli di pericolosità ed infiammabilità in quanto trattasi di rifiuto urbano pericoloso non recuperabile.

R.14 – raccolta inerti (solo da utenze domestiche): E' costituita da rifiuti da piccole demolizioni domestiche in genere sono costituiti da scarti recuperabili poiché trattasi di mattoni, mattonelle e calcinacci possono essere recuperati e reimpiegati in vari modi, contribuendo al risparmio delle risorse disponibili.

R.15 – raccolta del secco residuo – centri urbani + agro: E' essenzialmente composta da frazioni secche non riciclabili come: stoviglie in plastica con residui di alimenti (piatti, bicchieri) forchette, etc., imballaggi per alimenti sporchi (carta oleata per salumi, formaggi, etc.), stracci, materiale di consumo (prodotti per l'igiene come rasoi o bastoncini o spazzolini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, vasellame e altro materiale risultante dalle operazioni di pulizia degli ambienti.

R.16 – centro comunale di raccolta: Costituisce un elemento cardine del nuovo servizio poiché a questa struttura è demandato il compito di ampliare la gamma dei servizi offerti all'utenza (raccolta sfalci di potatura, inerti, tessili, olio alimentare, ecc.) consentendo il conferimento delle frazioni oggetto di raccolta domiciliare che l'utenza deve conferire al servizio pubblico.

R.17 – raccolta carcasse di animali: La raccolta di carogne e carcasse di animali morti rinvenute su strade e spazi pubblici (cani, gatti, bovini di piccola stazza, ecc..).

R.18a – rifiuti cimiteriali da mantenimento delle struttura: Comprende i rifiuti dalla manutenzione del verde ornamentale e rifiuti da offerte votive quali resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma, i rifiuti dell'attività di manutenzione ordinaria del cimitero (spazzamento, svuotamento dei cestini gettacarte, ecc..) ed i rifiuti inerti di materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari.

R.18b – rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione: Si intendono gli avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni (1) e parti di tumulo (o di cippi) (2) che devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni dell'art.12 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254:

- A) Avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni: assi e residui legnosi del feretro, componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie); residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre; altri resti biodegradabili inseriti nel cofano; residui metallici dalle casse (lamiera zincata e/o in piombo) eventualmente posti all'interno del feretro; altre componenti e/o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e/o la tumulazione;
- B) Parti di tumulo (o di cippi): le porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in laterizio che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del colombario, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore o in terra, scritte e parti di scritte poste ad ornamento delle lapidi.

Articolo 14. - Orari e modalità di conferimento

1. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati è quella indicata dal progetto unico posto a base di gara, migliorata dall'appaltatore in sede di gara, concordata con le singole amministrazioni comunali, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali dei singoli comuni dell'ARO. È prevista la suddivisione del singolo territorio comunale in più zone in maniera da garantire un celere allontanamento delle singole frazioni di rifiuti dalle abitazioni/ locali attività produttive.
2. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati dovrà garantire, alle utenze non domestiche ricadenti all'interno del perimetro urbano, una frequenza di ritiro delle singole frazioni idonea alla specificità dell'utenza medesima senza che il rifiuto permanga sulle aree pubbliche oltre le 2 ore.
3. Per le utenze ricadenti all'esterno del perimetro urbano dei Comuni dell'ARO dovrà essere garantito un servizio di raccolta adeguato alle esigenze della collettività e, per quanto possibile, analogo a quello implementato nel centro abitato.
4. La definizione di dettaglio degli orari di raccolta avverrà mediante ordinanza sindacale.

Articolo 15. - Generalità sul conferimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati

1. I rifiuti solidi urbani e gli speciali non pericolosi assimilati devono essere conferiti al servizio di raccolta a cura del produttore (utenze domestiche e utenze non domestiche o soggetti delegati), avendo cura di:
 - Adottare comportamenti e prassi tendenti alla riduzione alla fonte della quantità di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati da conferire al servizio pubblico;
 - Impegnarsi attivamente nella separazione degli scarti da conferire al servizio pubblico operando con le modalità previste per le diverse tipologie di raccolta precedentemente elencate nel presente Regolamento;
 - Impegnarsi attivamente nella separazione dei propri scarti in modo da ridurre al minimo la quantità da smaltire ed incrementare il più possibile la quantità di scarti da avviare al recupero di materia e/o energia;
 - Conferire i propri rifiuti al servizio di raccolta adottando modalità tali da evitare dispersioni di materiali, diffusione di odori molesti nell'ambiente, disagi per le altre utenze residenti all'interno ed all'esterno del immobile all'interno del quale insiste l'utenza domestica o non domestica. Nella gestione del servizio pubblico, ove possibile, la raccolta è organizzata tramite contenitori comuni idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste;
 - Conferire i propri rifiuti al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei modi e nei tempi determinati dalle specifiche disposizioni dell'Ufficio Comune ARO d'intesa con il soggetto gestore del servizio;
2. Il lavaggio periodico e la disinfestazione dei contenitori sono a carico del gestore del servizio.
3. È vietato conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente Regolamento (imballaggi in cartone, rifiuti ingombranti, RAEE "storici", ecc...).

Articolo 16. - Conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte di utenze domestiche

1. Il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani prevede l'intercettazione di tutte le tipologie elencate nell'art. 10 del presente Regolamento adottando modalità diverse a seconda della consistenza e della tipologia di flusso da intercettare come di seguito rappresentato:
 - Raccolta domiciliare: Secco residuo, Frazione organica, Carta e Cartone (raccolta congiunta), Plastica Vetro.
 - Raccolta stradale e/o di vicinato, Batterie, Farmaci e Contenitori T e/o F, abiti usati.
 - Raccolta domiciliare a chiamata: Ingombranti, RAEE pericolosi e non pericolosi ex art.3 c.1 lett.q) del D.Lgs. n.151/2005.
 - Raccolta presso i centri comunali di raccolta: Sfalci di potatura verde ornamentale, olio alimentare, Alluminio + Acciaio, olio alimentare esausto, sfalci di potatura proveniente da aree private, RAEE pericolosi e non pericolosi ex art.3 c.1 lett.q) del D.Lgs. n.151/2005 (scambio uno ad uno), tessili, inerti (Piccole demolizioni in economia per quantitativi limitati). E' altresì previsto il conferimento di tutte le tipologie oggetto di raccolta domiciliare e stradale, ad eccezione del secco indifferenziato.
2. Al fine di garantire elevati standard di igiene e decoro urbani nonché di ridurre al minimo i possibili disagi in occasione dei conferimenti da parte delle utenze, i condomini sono suddivisi in due gruppi come di seguito rappresentato:
 - Condomini fino a 6 famiglie residenti. Nel caso di questi condomini è previsto che le utenze domestiche siano dotati di n.1 mastello per l'organico, sacchi o ecobox per la carta, n. 1 mastello per il vetro, sacchi di capacità idonea per la plastica. E' prevista l'esposizione del mastello e dei sacchi a piè di portone o in luogo comune indicato, nei giorni e negli orari previsti dal calendario del servizio, a cura del singolo utente il quale, dopo lo svuotamento da parte della ditta, avrà cura di ritirarlo il prima possibile;
 - Condomini con più di 6 famiglie residenti: Nel caso di questi condomini è previsto che il condominio sia dotato di n.1 o più carrellati che dovranno essere tenuti all'interno di spazi condominiali ed esposti sulla pubblica via a piè di portone nei giorni e negli orari previsti dal calendario del servizio a cura di un incaricato del condominio. I condomini conferiranno il rifiuto su strada pubblica e l'addetto incaricato dal condominio, dopo lo svuotamento dello stesso da parte della ditta, dovrà depositare il contenitore vuoto all'interno dello spazio condominiale.

3. L'organizzazione dovrà assicurare un elevato livello di decoro urbano ed al contempo contenere al minimo le difficoltà gestionali per i residenti nei condomini più numerosi assegnando a questi ultimi le attrezzature necessarie.

Articolo 17. - Attrezzature e materiali di consumo fornite dal gestore del servizio alle utenze domestiche

1. Per sensibilizzare ed agevolare l'utenza nella separazione dei rifiuti solidi urbani all'interno delle singole utenze (domestiche e non domestiche), queste saranno fornite di appositi materiali di consumo dal gestore del servizio.
2. Per le utenze domestiche, si prevede la fornitura, una tantum, dei seguenti materiali:
 - N.1 Mastello da 15/25lt di colore marrone per la raccolta della frazione organica;
 - Ecobox o sacchi di colore bianco per la raccolta della carta;
 - N.1 Mastello da 40/50lt di colore verde per la raccolta del vetro;
 - Sacchi di adeguata capacità, di colore blu, per il conferimento della plastica.A questi vanno aggiunti i materiali di consumo che saranno consegnati a cura del gestore di seguito elencati:
 - sacchetti di dimensioni idonee compostabili per la raccolta della frazione organica;
3. Tutta l'attrezzatura dovrà essere dotata di etichetta con il codice a barre o altro sistema identificativo che consente di attribuire il singolo mastello/sacchetto all'utenza (famiglia) che ha conferito al servizio pubblico.

Articolo 18. - Modalità specifiche per la raccolta dei principali flussi di rifiuti da raccolta domiciliare da utenze domestiche

1. Il servizio di raccolta domiciliare delle principali frazioni di rifiuti solidi urbani costituite da frazione organica, carta e cartone, plastica e secco residuo è organizzata tenendo conto della consistenza del numero di famiglie residenti all'interno dei condomini e prevedendo, se necessario, modalità diverse di conferimento dei rifiuti solidi urbani al servizio pubblico.

Articolo 19. - Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani di dimensioni rilevanti (c.d. ingombranti)

1. Sono oggetto di raccolte domiciliari su prenotazione cd. "a chiamata" gli ingombranti ed i RAEE pericolosi e non pericolosi ex art.3 c.1 lett.q) del D.Lgs. N.151/2005.
2. La raccolta di tale tipologia di rifiuti avverrà su prenotazione utilizzando il numero dedicato messo a disposizione dal gestore del servizio di igiene ambientale e comunicato all'utenza attraverso le diverse modalità previste nel piano di comunicazione.
3. La prenotazione si effettua chiamando al numero dedicato e dichiarando le generalità dell'utenza, l'indirizzo dove effettuare il prelevamento ed il tipo e la quantità di materiale da raccogliere.
4. Nel caso in cui l'elenco delle prenotazioni, al momento della chiamata, fosse già completo, la prenotazione sarà spostata al prossimo giorno lavorativo utile in cui è previsto tale servizio. Il conferimento si effettua piede portone della propria abitazione. È previsto il servizio al piano solo per particolari utenze.
5. Il materiale deve essere depositato prima dell'inizio del turno lavorativo di raccolta (anche la sera prima dopo le ore 21:00).

Articolo 20. - Modalità di conferimento di rifiuti speciali non pericolosi assimilati da utenze non Domestiche

1. Il servizio prevede la raccolta di alcune frazioni di rifiuti speciali non pericolosi assimilati provenienti dalle utenze non domestiche, adottando modalità diverse a seconda della consistenza e della tipologia di flusso da intercettare come di seguito rappresentato:
 - Raccolta domiciliare: Secco residuo, Frazione organica, Carta e Cartone (raccolta congiunta), Cartone, Plastica, Vetro, Alluminio + Acciaio;
 - Raccolta presso il centro comunale di raccolta: E' previsto il conferimento gratuito dell'olio alimentare esausto e di tutte le altre tipologie oggetto di raccolta domiciliare e stradale. L'ARO potrà

stipulare specifiche convenzioni con soggetti gestori per il ritiro di quelle particolari categorie di rifiuti per le quali è previsto un processo di riciclaggio;

Articolo 21. - Attrezzature e materiali di consumo fornite dal gestore del servizio alle utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche saranno forniti materiali di consumo diversi a seconda della tipologia di flusso intercettato ed utenza servita come di seguito rappresentato.
2. Nell'intento di agevolare il conferimento separato di scarti recuperabili dei rifiuti speciali non pericolosi da parte delle utenze non domestiche, laddove quest'ultima lo chiedesse e nel caso in cui è possibile accogliere la richiesta nei limiti imposti dal capitolato speciale d'appalto e dagli obblighi contrattuali, potrebbero essere forniti materiali ed attrezzature diverse rispetto alle previsioni del presente Regolamento.

Articolo 22. - Frequenza di raccolta domiciliare rifiuti speciali non pericolosi da utenze non domestiche

1. Il ritiro della specifica tipologia di rifiuti speciali non pericolosi assimilati (organico, carta e cartone, plastica, imballaggi metallici e secco residuo) sarà oggetto di raccolta a cura del gestore del servizio pubblico secondo il calendario prefissato (giorni ed orari) direttamente presso l'utenza interessata.

Articolo 23. - Lavaggio dei contenitori carrellati e cassonetti

1. Al fine di assicurare elevati standard di pulizia è previsto il lavaggio e la sanificazione dei contenitori carrellati consegnati ad utenze domestiche (condomini) e non domestiche per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti solidi urbani a cura del gestore dei servizi di igiene ambientale.
2. Il servizio è effettuato con frequenza quindicinale, nel periodo da 01/06 al 30/09, la frequenza sarà bimestrale negli altri periodi, utilizzando un'attrezzatura che attraverso l'azione combinata di getti d'acqua surriscaldata ($T > 60^{\circ}\text{C}$), detergenti e prodotti naturali a base di enzimi, consente di abbattere le emissioni maleodoranti sanificando i cassonetti.

Articolo 24. - Raccolta rifiuti in aree mercatali

1. Le operazioni di pulizia delle aree mercatali inizieranno immediatamente alla chiusura delle attività di vendita e dovranno essere completate nel termine massimo di 4 ore.
2. L'intervento di ripristino delle aree mercatali prevede lo svolgimento delle operazioni di raccolta rifiuti di seguito riportate:
 - Raccolta frazione organica: posizionamento giornaliero di un congruo numero di cassonetti carrellati per la raccolta dell'organico e distribuzione di sacchi compostabili per la raccolta della predetta frazione entro le 07:00. Al termine dell'attività di pulizia, i contenitori saranno rimossi; i cassonetti, una volta svuotati, saranno lavati e al termine di queste attività, sarà effettuato il lavaggio degli spazi destinati ai mercati di prodotti alimentari.
 - Raccolta cartoni: con tale servizio si garantirà la raccolta degli imballaggi essenzialmente prodotti dai venditori di prodotti non alimentari i quali li depositeranno in maniera ordinata ovvero piegati e impilati nei pressi del sito in cui svolgono la loro attività commerciale;
 - Raccolta secco residuo: saranno forniti, nei giorni di mercato, appositi sacchi che i venditori depositeranno ordinatamente nei pressi del sito in cui svolgono la loro attività commerciale.
3. Il gestore del servizio, di concerto con gli organi preposti al controllo del territorio, dovrà implementare un'attività energica di sensibilizzazione degli operatori commerciali affinché depositino ordinatamente, accanto ad ogni posteggio, i propri imballaggi di cartone volumetricamente ridotti e le cassette di legno e polistirolo impilate.
4. Le istruzioni e le raccomandazioni saranno riportati su opposti cartelli affissi nell'area mercatale, oltre che diffuse con pieghevoli da consegnare periodicamente agli ambulanti insieme ai sacchi, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazioni.

Articolo 25. - Norme generali relative al centro comunale di raccolta

1. Le strutture presenti nei vari comuni e adibite a centro comunale di raccolta sono di seguito elencate:
 - a) **Comune di Caronia:**

- centro comunale di raccolta ubicato in località Trapesi per la zona montana;
- centro comunale di raccolta ubicato nei pressi della stazione ferroviaria in località Marina;

b) Comune di Reitano:

- centro comunale di raccolta ubicato all'autoporto in località Passo Giardino del Comune di Santo Stefano di Camastra a servizio anche della Frazione di Villa margi:

c) Comune di Santo Stefano di Camastra:

- centro comunale di raccolta ubicato all'autoporto in località Passo Giardino

2. I Centri Comunali di Raccolta saranno aperti tutti i giorni feriali in orari da distribuirsi in fasce antimeridiane e postmeridiane. Inoltre CCR saranno aperti in turni festivi.
3. I Centri Comunali di Raccolta saranno condotti nel rispetto delle disposizioni ex Allegato I del D.M.A. 8 aprile 2008, così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, nonché secondo le disposizioni di cui al Regolamento di Gestione del Centro Comunale di Raccolta da emanarsi a cura dell'ARO.

Articolo 26. - Ulteriori norme sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi da strutture sanitarie

1. Il presente Regolamento si applica anche ai rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani da strutture sanitarie che, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 comma 1 lett. g) del D.P.R. n.254/2003, dall'art.184 c.2 e dall'art.198, c. 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006, sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.
2. Sono considerati pericolosi quei rifiuti che in relazione al processo che li ha generati o ai materiali da cui essi derivano, possiedono caratteristiche chimico-fisiche o contengono agenti biologici o sostanze pericolose in quantità significative.
3. Le strutture sanitarie producono diverse tipologie di rifiuti (**rifiuti speciali**):
 - alcuni derivati direttamente da attività sanitaria (**rifiuti sanitari**) e suddivisi in base alla pericolosità in pericolosi e non pericolosi.
 - altri generati da attività correlate o di supporto a quelle sanitarie.
4. I rifiuti generalmente prodotti all'interno delle strutture sanitarie suddivisi per tipologie omogenee sono rappresentati dai:
 - a) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
 - b) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo.
 - c) rifiuti sanitari non pericolosi.
 - d) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione.
 - e) **rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani.**
 - f) rifiuti speciali non pericolosi ma non assimilabili ai rifiuti urbani (es. toner esausti, ecc.).
 - g) componenti delle apparecchiature fuori uso.
 - h) rifiuti speciali pericolosi (es. accumulatori al piombo, componenti contenenti mercurio, ecc.).

I rifiuti prodotti dalle strutture in argomento, tenendo conto che i rifiuti di origine sanitaria sono quelli identificati con CER in cui la prima coppia di cifre inizia con 18 (*Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate*), possono essere riassunti, in linea di massima ma non esaustiva, nella tabella che segue nella quale i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie, e contrassegnati nella colonna di destra con un asterisco **non possono essere conferiti al sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani.**

RIFIUTI NON PERICOLOSI	C.E.R.	RIFIUTI PERICOLOSI	C.E.R.
Farmaci scaduti	18 01 09	Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	18 01 03*
Pellicole e lastre fotografiche	09 01 07	Filtri cappa biologica	18 01 03*
Toner per stampa esauriti	08 03 18	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	18 01 06*
		Medicinali citotossici e citostatici	18 01 08*
Resine a scambio ionico saturate o esaurite	19 09 05	Rifiuti di amalgama	18 01 10*
		Filtri cappa chimica	15 02 02*
		Liquidi di fissaggio	09 01 04*
		Liquidi di sviluppo	09 01 01*
Batterie alcaline	16 06 04	Batterie al nichel-cadmio	16 06 02*
Altre batterie	16 06 05	Accumulatori al Pb	16 06 01*
Piombo	17 04 03	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	15 01 10*
		Olio minerale esausto	13 02 08*
Rifiuti ingombranti assimilati agli urbani	20 03 07		
Apparecchiature fuori uso	16 02 14	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi	16 02 13*
Rifiuti assimilati agli urbani differenziati			
Carta e cartone	20 01 01		
Plastica	20 01 39	Componenti contenenti Mercurio	16 01 08*
Vetro	20 01 02		
Rifiuti assimilati agli urbani non differenziati	20 03 01	Grassi e cere esauriti/Paraffina	12 01 12*

Articolo 27. - Modalità e tempi di conferimento dei rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani

- Solamente i seguenti rifiuti sanitari, **se non rientrano tra quelli classificati come pericolosi**, sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani e possono pertanto essere conferiti all'ordinario circuito di raccolta, **secondo i tempi e le modalità specificatamente previsti**:
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti **da conferire in maniera differenziata**, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; rientrano anche tutti i contenitori vuoti in vetro e plastica che hanno contenuto bevande, acqua minerale, ecc. Inoltre il vetro e la plastica dei flaconi vuoti di fleboclisi o sacche o altri contenitori ad esclusione di quelli contaminati con sangue e altri liquidi biologici o venuti a contatto con farmaci antiblastici o altre sostanze pericolose.;
 - la spazzatura ed i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia e gli imballaggi;
 - indumenti e lenzuola monouso;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue, esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine (solo se completamente vuoti, non considerati rifiuti pericolosi, non contaminati con farmaci antiblastici né visibilmente contaminati da materiale biologico e che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
- I flaconi vuoti di fleboclisi in vetro o plastica, le sacche ed i contenitori in genere, sono conferibili in maniera differenziata e possono essere conferiti solo se completamente vuoti.
- Non possono essere conferiti al sistema di raccolta di r.s.u. contenitori contaminati con sangue o altri liquidi biologici o venuti a contatto con farmaci antiblastici o comunque contaminati da sostanze che li rendano pericolosi.
- Sono da intendere rifiuti cartacei assimilati agli urbani e possono essere conferiti in maniera differenziata: le riviste, i libri, i giornali, gli opuscoli illustrativi/pubblicitari, la carta uso ufficio, gli involucri di materiale cartaceo ed i piccoli imballaggi in cartone. Non può essere conferito il materiale cartaceo venuto a contatto con sangue o altri liquidi biologici o comunque contaminato da sostanze che lo rendano pericoloso;

5. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:
- siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
 - presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;
 - polveri;
 - materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.
6. Il gestore del servizio, tramite i propri addetti, per ciascun prelievo di rifiuto dalle strutture che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, dovrà accertare puntualmente, anche mediante apertura e controllo visivo dei sacchi, che il materiale conferito sia esclusivamente quello assimilabile. Ove rilevi la presenza di materiale dubbio ha l'obbligo di lasciare il sacco sul posto ed avvertire immediatamente il Comando Polizia Municipale che, effettuate le attività del caso, provvederà all'eventuale deferimento all'A.G. ed all'applicazione delle sanzioni.
7. Il Comando Polizia Municipale, è incaricato di verificare che tutte le strutture che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, collocate nel territorio dei comuni facenti parte dell'A.R.O., siano in possesso di regolare contratto, con ditta autorizzata, per il conferimento dei rifiuti derivati direttamente da attività sanitaria (rifiuti sanitari).

Articolo 28. - Norme sui rifiuti cimiteriali - Modalità specifiche per la raccolta dei rifiuti dal cimitero

1. Il presente Regolamento si applica anche ai rifiuti provenienti dai cimiteri per i quali, a seconda della tipologia di scarti, ai sensi di quanto previsto dagli artt.2 e 5 del presente Regolamento, è prevista l'esecuzione di un servizio di raccolta comprendente la fornitura di contenitori omologati per rifiuti sanitari, cassonetti, contenitori carrellati e container scarrabili per agevolare la raccolta separata delle diverse frazioni come di seguito rappresentato:
- I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a smaltimento finale mediante termodistruzione in impianti autorizzati, fatto salvo quanto indicato ai commi successivi con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito e comunque nel caso in cui il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10,00 mc;
 - Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante, nel cimitero di ogni Comune ricadente nell'ARO, di n.1 cassone scarrabile da 3 mc, per la raccolta dei rifiuti inerti di materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto cassone sarà conferito all'impianto di trattamento finale con una frequenza almeno mensile;
 - Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di contenitori di volumetria adeguata (1.100 lt) per la raccolta dei rifiuti di metallo o leghe provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto contenitore sarà posizionato all'interno del deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione e sarà svuotato con le stesse modalità previste per il sistema di raccolta domiciliare attivato per le utenze non domestiche;
 - Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà il posizionamento, in ogni struttura cimiteriale, di un adeguato numero di cassonetti per la raccolta differenziata degli scarti della manutenzione del verde ornamentale e rifiuti da offerte votive quali resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele, carta e cartone, contenitori in plastica ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma. Detti rifiuti saranno raccolti e conferiti all'impianto di trattamento finale con una frequenza di 3



CARBONIA



PITTANO



SANTO STEFANO DI CAMASTRA

giorni/7 con esclusione del periodo di ricorrenza dei defunti (1° ottobre/30 novembre) nel quale il gestore dei servizi di igiene ambientale dovrà provvedere alla raccolta quotidiana.

SEZIONE III.- COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Articolo 29. - Soggetti interessati e campo di applicazione

1. I Soggetti destinatari sono tutti i cittadini dei Comuni dell'A.R.O. compresi coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta (porta a porta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate nel presente regolamento. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente di settore.
2. Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino o una superficie scoperta di almeno 100 mq.

Articolo 30. - Finalità del compostaggio domestico

1. Il servizio di compostaggio domestico deve essere gestito con gli obiettivi di:
 - ✓ ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
 - ✓ incentivare il recupero della frazione organica recuperabile;
 - ✓ promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Articolo 31. - Attuazione del progetto

1. Per l'attuazione verrà redatto apposito progetto secondo i principi e l'articolazione riportata nel presente regolamento.

Articolo 32. - Materiali compostabili e materiali non compostabili

1. A titolo indicativo e non esaustivo si elencano i materiali da compostare della "*frazione umida e verde*" nel rispetto delle norme vigenti:
 - ✓ bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
 - ✓ fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
 - ✓ pane rafferma o ammuffito;
 - ✓ fondi di caffè, filtri di tè;
 - ✓ foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba;
 - ✓ rametti, trucioli, cortecce e patate;
 - ✓ pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
 - ✓ piccole quantità di cenere di legna;
 - ✓ gusci d'uova;
 - ✓ fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette di carta (da compostare moderatamente);
 - ✓ avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente);
 - ✓ deiezioni animali (da compostare moderatamente);
 - ✓ piccoli quantitativi di ossi;Si elencano di seguito i materiali non compostabili:
 - ✓ plastica, gomma, materiali sintetici;
 - ✓ vetro e ceramica;
 - ✓ riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
 - ✓ legno trattato e/o verniciato;
 - ✓ farmaci;
 - ✓ pile esauste;
 - ✓ materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo;
 - ✓ Qualunque altro scarto che non sia qualificato come compostabile, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 33. - Competenze dei Comuni dell'A.R.O.

1. I comuni dell'A.R.O. provvedono a:
 - a) organizzare il progetto di compostaggio domiciliare;

- b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti compostabili;
- c) stabilire il numero e tipologia dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
- d) verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente regolamento;
- e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio, l'attuazione del programma di interventi finalizzati alla loro implementazione e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori;
- f) redigere un albo compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee.

Articolo 34. - Competenze del cittadino

1. Il cittadino si impegna a:

- a) avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti elencati al precedente art. 29;
- b) applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità nelle modalità indicate al successivo art. 33.

Articolo 35. - Metodi di compostaggio consentiti

1. Alle Utenze domestiche che aderiranno, é richiesto di effettuare il compostaggio domestico di tutta la frazione umida prodotta (scarti di cucina), unitamente alla frazione ligneo - cellulosica (potature, trucioli, foglie secche etc.) ed eventualmente agli sfalci d'erba o scarti dell'orto. **Il sito per il compostaggio domestico deve essere realizzato ad una distanza minima di 10 metri dal confine**, preferibilmente in luogo in penombra (al riparo da alberi che in inverno perdono le foglie ed in modo tale che in estate il sole non asciughi eccessivamente il cumulo).
2. L'A.R.O., di concerto la Ditta Affidataria del Servizio di Igiene Urbana, promuoverà il compostaggio domestico anche attraverso la fornitura di composter e l'informazione alle utenze sulle modalità d'uso degli stessi.
Deve considerarsi, inoltre, che il compostaggio avviene in presenza di ossigeno, a contatto con l'aria, per cui risulta necessario:
 - ✓ non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato);
 - ✓ rivoltare periodicamente il materiale, in modo da facilitare tale ricambio d'aria; minore é la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.

Articolo 36. - Metodi di richiesta e utilizzo della compostiera

1. La compostiera viene concessa al cittadino residente, in affidamento a tempo indeterminato dietro presentazione di apposita richiesta. La compostiera rimane di proprietà dell'A.R.O. che può revocare l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.
Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.
2. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero massimo ammissibile stabilito dai Comuni dell'A.R.O., verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
 1. data di acquisizione al protocollo comunale;
 2. numero componenti nucleo familiare;
 3. presenza annuale/stagionale;
 4. altre considerazioni di opportunità a discrezione dei Comuni dell'A.R.O.
3. Per aderire al progetto l'utente deve presentare apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza, secondo i modelli predisposti dall'A.R.O.
4. Ai fini dell'agevolazione della TARI il beneficio decorrerà dal 01 luglio per le istanze prodotte nel I^a semestre dell'anno, mentre avrà decorrenza a partire dall'anno solare successivo alla presentazione della stessa per le istanze prodotte nel II^a semestre dell'anno.



5. In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio domestico va presentata istanza presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente esclusivamente mediante l'apposito **modello predisposto dall'ARO**
6. Il contribuente che adotterà due galline fornite dal Comune avrà diritto ad una riduzione di almeno il 15% sull'importo della tassa dei rifiuti, da definire nel regolamento sull'applicazione della TARI.

SEZIONE IV. - DUE GALLINE OVAIOLE PER FAMIGLIA

Articolo 37. - Soggetti interessati e campo di applicazione

1. I Soggetti destinatari sono tutti i cittadini dei Comuni dell'A.R.O. che hanno la disponibilità di casa con giardino o terreni annessi comunque ben recintati, pari ad almeno mq 500, ubicate nelle zone omogenee A, B, C, e D dei PRG. E che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta (porta a porta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici vegetali (da scarti alimentari), secondo le indicazioni riportate nel presente regolamento.

Articolo 38. - obiettivi

1. Il progetto "due galline ovaiole per famiglia", deve essere gestito con gli obiettivi di:
 - raggiungere benefici ambientali, educativi ed una valorizzazione della produzione agricola familiare, riducendo la quantità dei rifiuti organici vegetali (da scarti alimentari).
 - produzione di una piccola quantità di uova fresche quotidiane per il consumo familiare.
 - ridurre rifiuti di plastica e cartone da imballaggi (vaschette portauova).
 - riscoperta del valore emozionale ed educativo della presenza di animali in ambito familiare, disponibilità di fertilizzante naturale (pollina) da potersi utilizzare per l'orto o il giardino familiare.

Articolo 39. - Attuazione del progetto

1. Per l'attuazione verrà redatto apposito progetto secondo i principi e l'articolazione riportata nel presente regolamento. Chiunque parteciperà al progetto sottoscriverà un impegno per tenere minimo due anni le galline consegnate dall'A.R.O.
2. Unitamente alle due galline dovranno essere consegnate delle note pratiche con informazioni utili sull'allevamento familiare. Per la consegna delle Galline sarà seguito l'ordine di ricevimento del modulo di richiesta e nei limiti della quantità di galline acquistate si darà priorità alle istanze sulla base dei seguenti criteri.
 - a) data di acquisizione al protocollo comunale;
 - b) numero componenti nucleo familiare;
 - c) presenza annuale/stagionale;
 - d) altre considerazioni di opportunità a discrezione dei Comuni dell'A.R.O.
3. Ogni anno verrà effettuata una verifica su un campione di quanti hanno aderito. I controlli dovranno dimostrare che i cittadini consegnatari della coppia di galline rispettino il benessere degli animali e le regole dell'igiene.
4. La pollina prodotta dovrà essere utilizzata esclusivamente per le concimazioni degli orti e giardini di pertinenza dell'abitazione.
5. La famiglia che adotta gli animali si dovrà impegnare a curarle, proteggerle dai predatori, a non comprare né adottare un gallo per garantire la quiete collettiva, a mantenerle per due anni (la vita media delle ovaiole) ed a non chiedere danni al Comune in caso di malattie.
6. Per aderire al progetto l'utente deve presentare apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza, secondo i modelli predisposti dall'A.R.O.
7. Ai fini dell'agevolazione della TARI il beneficio decorrerà dal 01 luglio per le istanze prodotte nel I^a semestre dell'anno, mentre avrà decorrenza a partire dall'anno solare successivo alla presentazione della stessa per le istanze prodotte nel II^a semestre dell'anno.
8. In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio domestico va presentata istanza presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente esclusivamente mediante l'apposito modello predisposto dall'ARO.
9. Il contribuente che adotterà due galline fornite dal Comune avrà diritto ad una riduzione di almeno il 20% sull'importo della tassa dei rifiuti, da definire nel regolamento sull'applicazione della TARI.

SEZIONE V. – ECOSAGRE ED ECOFESTE

Articolo 40. – Principi e finalità ed obiettivi

1. I Comuni dell'A.R.O., in linea con la normativa europea e nazionale, ritengono che la riduzione della produzione dei rifiuti sia la base di un buon sistema integrato per la gestione di uno dei maggiori problemi legati agli effetti dei consumi nelle società moderne. Nell'ambito dell'attività volta alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla incentivazione della raccolta differenziata e alla promozione di strumenti di sensibilizzazione e informazione ambientale, attraverso la disciplina della gestione dei rifiuti durante le feste, sagre e manifestazioni in genere aperti al pubblico organizzati in aree e spazi anche non pubblici al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
 - ridurre la produzione di rifiuti durante le feste;
 - incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale destinato a discarica;
 - rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti,
 - aumentare la quota dei rifiuti destinati verso forme di conferimento meno costose (compostaggio);
 - diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
 - utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti; –
 - orientare e sensibilizzare le comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

Articolo 41. – Responsabile per la raccolta dei rifiuti

1. Nell'ambito dell'organizzazione di una manifestazione ricadente nelle tipologie citate, l'Ente organizzatore dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa, così da poter avere sempre un referente, sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso della festa stessa. Esso dovrà essere nominato prima dell'inizio della festa; nome e riferimento dovranno essere comunicati all' A.R.O. e alla Polizia Municipale del Comune come indicato nella modulistica predisposta dall'A.R.O.
2. Il Responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà gestire anche l'informazione diretta agli addetti alla festa; designerà un'area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare a cura dei responsabili delle manifestazioni i contenitori per la raccolta differenziata, e dove raccogliere i contenitori per i vuoti a rendere oltre a spazi destinati al pubblico con diversi contenitori per la raccolta differenziata e non, secondo le vigenti disposizioni operative nel comune.

Articolo 42. – Utilizzo di stoviglie e imballaggi

1. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande organizzati nel territorio dei Comuni dell'A.R.O. in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo.). Lo stesso vale anche per la somministrazione delle bevande, quindi per le bottiglie dovranno essere utilizzati sempre "i vuoti a rendere", ovviamente laddove esistenti, o in alternativa dovranno essere posizionati dei distributori alla spina con utilizzo di caraffe in vetro.
2. Nelle aree dove si svolgono le manifestazioni disciplinate dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (spettacoli, concerti, ecc.) non sarà comunque consentito la distribuzione di bevande in contenitori di vetro e conseguentemente dovranno essere utilizzati contenitori in materiali termoplastici biodegradabili.
3. Non sarà ammesso nell'ambito delle manifestazioni pubbliche l'utilizzo di stoviglie non riutilizzabili, di plastica e comunque non smaltibili in maniera differenziata.
4. Laddove non fosse possibile l'utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si rendesse indispensabile l'uso di stoviglie monouso, queste dovranno essere unicamente in materiali termoplastici biodegradabili (bioplastiche, mater BI, facilmente reperibili sul mercato).

5. Qualora venissero utilizzate stoviglie in mater BI, queste dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta dell'umido.
6. Tutti i prodotti disponibili nell'ambito delle suddette manifestazioni dovranno essere forniti con il minor utilizzo possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l'acquisto di confezioni più grandi e più capienti.
7. Anche per i cibi si dovranno preferire i grandi contenitori piuttosto che le porzioni monodose in confezioni singole in poliaccoppiato destinate ovviamente alla discarica. Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per rendere più semplice lo smaltimento ed il recupero.

Articolo 43. - Materiale informativo

1. Tutte le azioni sopraelencate, relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa.
2. Si dovrà dare visibilità alle aree per la raccolta differenziata apponendo apposita cartellonistica. Tutto il materiale informativo e promozionale dovrà essere realizzato in carta ecologica, comprese eventuali tovaglie e tovagliette.

Articolo 44. - Esclusioni

1. Rimangono escluse tutte le feste che si svolgono in abitazioni private e non sono direttamente aperte e di libero accesso alla cittadinanza.
2. Per tali tipologie di feste resta fermo l'obbligo di gestione e differenziazione dei rifiuti secondo la disciplina del presente regolamento.

Articolo 45. - Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, Enti Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o ente, anche privato, o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo su strade, piazze pubbliche, devono richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente, alla collocazione di contenitori per la raccolta differenziata ed indifferenziata, al conferimento dei rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta negli orari di apertura, alla pulizia di dette aree dopo l'uso.
2. Gli organizzatori sono inoltre tenuti al rispetto delle modalità di raccolta differenziata previste dal presente Regolamento.
3. Gli organizzatori di tali iniziative devono comunicare al soggetto Gestore del servizio, con un preavviso minimo di 20 giorni, il programma delle iniziative, indicando le aree che l'organizzazione intende effettivamente utilizzare o impegnare ed il giorno in cui i rifiuti differenziati verranno conferiti al Centro di Raccolta.
4. Il Comune, a garanzia del rispetto delle modalità di raccolta differenziata nonché della pulizia delle aree, chiederà agli organizzatori il versamento di una cauzione, calcolata in ragione dell'affluenza prevista, dell'estensione dell'area occupata e del tipo di attività previste. Tale cauzione potrà oscillare da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 5.000,00.
5. Gli organizzatori potranno inoltre richiedere l'effettuazione del servizio da parte del Gestore. In tal caso gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni con le modalità che saranno stabilite dal Comune e dal Gestore.

Articolo 46. - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi devono essere mantenute pulite quotidianamente, ed al termine dell'attività devono essere restituite, da parte degli occupanti, perfettamente sgombre da rifiuti, scarti, residui di qualsiasi tipo e dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, secondo le modalità prevista dal "porta a porta".
2. Ogni onere, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi a quanto previsto nell'articolo precedente.



Articolo 47. - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

SEZIONE VI. – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AREE SCOPERTE E LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 48. - Aree scoperte e luoghi di uso comune privati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti o materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, sentita la sezione provinciale di ARPA, emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 49. - Terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.

Articolo 50. - Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti secondo le modalità della raccolta Porta a porta.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.
5. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Articolo 51. - Carico e scarico merci

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento

Articolo 52. - Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.



3. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.
4. E' vietato conferire rifiuti speciali tipicamente inerti quali barattoli di vernice e solventi nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
5. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto primo del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

SEZIONE VII. - IGIENE URBANA E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 53. - Servizi di igiene urbana

1. Al fine di assicurare elevati standard di qualità dell'ambiente urbano, nei Comuni dell'ARO, saranno eseguiti i seguenti servizi:

A. Igiene urbana:

- Spazzamento strade – Spazzamento delle strade del centro abitato, delle zone periferiche attraverso l'integrazione di attività manuali e l'impiego di macchine spazzatrici sulla scorta di cronoprogramma ed una zonizzazione che tiene conto delle caratteristiche socio-morfologiche delle aree interessate;
- Mercati – Pulizia aree mercatali. Spazzamento, raccolta rifiuti di tutte le aree mercatali giornaliere e settimanali, lavaggio e sanificazione delle aree destinate alla vendita di prodotti alimentari;
- Cestini gettacarte – Fornitura, installazione, tenuta e manutenzione, svuotamento e lavaggio periodico di cestini gettacarte suddivisi in cestini di pregio per aree centrali e cestini a colonnina per aree di completamento, periferie e giardini pubblici;
- Ulteriori servizi di spazzamento, rimozione rifiuti giacenti sulla pubblica via e svuotamento di cestini gettacarte durante le Feste religiose e manifestazioni di richiamo;
- Diserbo di cigli marciapiedi - Pulizia meccanica e chimico da erbe infestanti;
- Ulteriore attività di spazzamento nella stagione autunnale per la rimozione di cascame lungo vie e piazze e raccolta foglie;
- Sanificazione basolati - Lavaggio basole del Centro Storico e marciapiedi vie centrali;
- Sanificazione caditoie - Pulizia di caditoie e pozzetti della fogna bianca;
- Rimozione periodica del fogliame caduco dalle caditoie della fogna bianca;
- lavaggio strade – lavaggio di superfici asfaltate di un itinerario preventivamente individuato;
- lavaggio e sanificazione di fontanelle pubbliche e porticati pubblici;
- eventi imprevisti ed eccezionali - sgombero della neve dai marciapiedi e contestuale spargimento di sale sulla pavimentazione stradale.

B. Disinfestazione e derattizzazione:

- disinfestazione larvicida ed adulticida da zanzare, vespe,
- asporto di carcasse e feci di animali vettori di malattie, pulizia e disinfezione,
- derattizzazione presso gli edifici pubblici e sul territorio,

C. Deblattizzazione:

- deblattizzazione su pozzetti di rete fognaria, gallerie, condutture etc. ed aree a rischio.

Articolo 54. - Norme sui rifiuti da pulizia di strade e pertinenze pubbliche

1. Il presente Regolamento si applica anche ai rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico.
2. Trattasi di diverse tipologie di rifiuti che, a seconda della loro consistenza e composizione merceologica (rifiuti normalmente prodotti a seguito dello spazzamento delle strade, rifiuti dalla pulizia delle aree mercatali, rifiuti prodotti a seguito della raccolta di carcasse di animali morti giacenti su suolo pubblico, ecc..) devono essere raccolti ed avviate allo smaltimento secondo le procedure di legge.

Articolo 55. - Spazzamento misto meccanizzato

1. I Comuni dell'A.R.O. provvederanno allo spazzamento meccanizzato dei centri abitati con automezzi che man mano verranno sostituiti con quelli a basso inquinamento ambientale.
2. Nei centri storici dovrà provvedersi con piccoli automezzi di dimensioni e portata limitate alle caratteristiche delle strade e della pavimentazione.
3. Gli automezzi impiegati debbono essere tenuti sempre in perfetta efficienza allo scopo di effettuare regolarmente il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti, evitando di produrre polvere e di lasciare detriti al loro passaggio.

Articolo 56. - Mantenimento, manutenzione e sostituzione di cestini gettacarte

1. I cestini gettacarte saranno svuotati dagli addetti allo spazzamento manuale con le stesse frequenze con cui viene svolto il predetto servizio. Contestualmente si procederà alla sostituzione del sacco pieno con uno vuoto in modo da rendere il cestino nuovamente fruibile per gli utenti.
2. Gli addetti allo spazzamento manuale svolgeranno la normale attività di manutenzione dei cestini effettuandone la manutenzione e la sostituzione degli elementi che risulteranno maggiormente deteriorati.

Articolo 57. - Pulizia delle griglie di raccolta dell'acqua piovana e dei canali di scolo superficiali

1. I Comuni dell'A.R.O. provvederanno alla pulizia delle griglie di tombagno delle caditoie stradali nonché delle bocche di lupo asservite ai collettori interrati di intercettazione e raccolta delle acque meteoriche e di tutti gli altri canali superficiali destinati allo scarico delle acque meteoriche presenti all'interno del perimetro dei territori comunali interessati dallo svolgimento del servizio di igiene urbana.
2. Attraverso l'operato degli addetti allo spazzamento manuale, dovrà essere costantemente garantito il funzionamento delle reti fognarie interrate e superficiali mantenendo i punti di scarico dell'acqua intercettata nelle reti interrate liberi e sgombri da materiale accumulatosi sulla sede stradale.

SEZIONE VIII. - DIVIETI E SANZIONI

Articolo 58. - Divieti

1. Ai sensi delle vigenti norme ed in base al presente Regolamento, oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento, è vietato:
 - a) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, art. 192;
 - b) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, tranne che nei casi consentiti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
 - c) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, art. 192, d) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi sacchi/contenitori, a chi non espressamente autorizzato;
 - d) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
 - e) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
 - f) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - g) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo specifiche previsioni di legge e se approvato dal Gestore della pubblica fognatura, limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
 - h) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori quali cestini getta rifiuti; tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
 - i) conferire rifiuti speciali quali inerti, barattoli di vernice, solventi nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - j) conferire materiali difforni da quelli concordati con il gestore del servizio;
 - k) l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori o in qualunque altra parte del territorio;
 - l) immettere nei contenitori residui liquidi;
 - m) introdurre materiali accesi o incandescenti;
 - n) spostare manomettere o rimuovere i contenitori altrui;
 - o) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione quali manifesti e targhette adesive se non espressamente autorizzato;
 - p) introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta differenziata materiali diversi da quelli autorizzati dal Gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
 - q) l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli approvati dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore;
 - r) il conferimento al servizio di raccolta di frazioni di rifiuto urbano per le quali l'utente usufruisca di agevolazioni economiche
 - s) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
 - t) l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dal Comune e dal Gestore per la raccolta dei rifiuti;
 - u) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - v) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori.
2. È fatto altresì divieto di conferire al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati:
 - rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani;
 - rifiuti liquidi;

- materiali, metallici e non, che possano recare danno ai mezzi di raccolta;
- rifiuti urbani pericolosi (solventi; acidi; sostanze alcaline; prodotti di fotochimica; pesticidi; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi; oli e grassi contenenti sostanze pericolose;
- vernici, inchiostri, adesivi, resine e detersivi contenenti sostanze pericolose;
- medicinali citotossici e citostatici; batterie ed accumulatori al piombo, al nichel cadmio e al mercurio; apparecchiature elettriche-elettroniche contenenti componenti pericolosi; legno contenente sostanze pericolose).

3. E' inoltre obbligo degli utenti:

- a) provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
- b) conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- c) tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
- d) provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori/sacchi devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- e) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, possibilmente imballandoli o legandoli, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco
- f) ritirare i contenitori da parte dell'utente una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti. I contenitori dovranno inoltre essere custoditi all'interno della propria proprietà.
- g) Provvedere alla custodia e pulizia dei contenitori.

4. Fatto salvo che il fatto non comporti violazione delle norme penali, la violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel successivo Titolo VII.

5. Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta vengono fissati in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali del presente Regolamento.

6. È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, alle abitazioni private. In caso di aree private di particolare estensione può essere, su richiesta degli interessati, autorizzato l'accesso in dette aree. Tale autorizzazione, rilasciata dal Responsabile dell'esecuzione del servizio, potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il soggetto gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione, fatto salvo l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

7. È fatto obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spargimento dei rifiuti durante la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione dello stesso.

8. In caso di spargimento accidentale dei rifiuti, l'operatore dovrà provvedere immediatamente ad una accurata pulizia.

9. Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza.

10. Tutti i rifiuti raccolti dovranno essere conferiti ad impianti provvisti di pesa per la redazione del dovuto registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite nella normativa per la redazione del MUD.

Articolo 59. - Abbandono di rifiuti in aree pubbliche

- 1. Ove avvengano abbandoni abusivi di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, gli addetti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto a procedere alla raccolta ed al corretto recupero e smaltimento degli stessi, dandone prova, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fermo restando le sanzioni amministrative previste per Legge e per Regolamento.**

2. In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti.
3. Chiunque cagioni anche in maniera accidentale, o rischi di cagionare il superamento dei parametri minimi di inquinamento dei suoli è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006 e deve provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e seguenti del sopra citato decreto .

Articolo 60. - Controlli

1. Sono demandate agli organi di Polizia Municipale territorialmente competenti la verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento sul territorio comunale da parte di chiunque.
2. Ai sensi dell'art.158 c.2 del D.Lgs. n.112/1983 le funzioni e i compiti di polizia amministrativa sono di competenza delle regioni e dei comuni mentre, ai sensi dell'art.50 c.5 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco, per i casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti a carattere locale quale rappresentante della comunità locale.
3. È facoltà del Sindaco, al fine di integrare l'attività di istituto svolta dalla Polizia Municipale e rendere più efficace e capillare il controllo sui comportamenti dell'utenza, nominare con propria Ordinanza, in virtù dei poteri riconosciuti alle amministrazioni comunali dall'art.118 della Costituzione Italiana, un congruo numero di "*Ausiliari Ambientali*".
4. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse, per sé, o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo.
5. Le segnalazioni ed i reclami degli utenti debbono essere sempre recepiti e riscontrati, sia che richiedano interventi operativi, sia che necessitino soltanto di una risposta informativa.

Articolo 61. - Penalità per il gestore del servizio di igiene ambientale

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o sia tale da richiedere l'applicazione di sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, in caso di inosservanza delle norme contrattuali e/o difformità nell'espletamento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati, rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento o dal disciplinare annesso al contratto di appalto, il Responsabile dell'Ufficio Comune applicherà le sanzioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dal Regolamento approvato con DPR 207/2010.
2. L'inadempienza grave dell'appaltatore determinerà la risoluzione in maniera unitaria di tutti i contratti stipulati dai comuni dell'ARO.

Articolo 62. - Sanzioni

1. L'ARO informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, le **violazioni sull'improprio conferimento dei rifiuti**, il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.
3. **È vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste:**
 - dall' art. 255 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 205/2010) – Abbandono di rifiuti – da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per violazioni delle disposizioni di cui agli art. 192, comma 1 e 2, art. 226, comma 2, e art. 231, comma 1 e 2. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
 - dall'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzati.

4. Fatto salvo quanto precede, se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, è prevista la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi, e la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
5. Il ricavato delle sanzioni potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico).

Articolo 63. - Sanzioni specifiche

1. Alle violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere penale e quelle fissate dalla normativa vigente, sono applicate, tenendo conto della gravità della violazione stessa ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 689/1981, le sanzioni di cui **all'allegato A): "Sanzioni per il mancato rispetto delle norme comportamentali nella raccolta dei rifiuti"**
2. Per le violazioni al presente regolamento il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/1981 è presentato al sindaco.
3. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento possono, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Articolo 64. Adeguamento a piani e norme

1. Nel presente Regolamento si intendono recepiti i contenuti del Piano di Intervento dell'A.R.O. approvato dal Dipartimento Regionale Rifiuti e acque con DDG n° n° 2171 del 16/12/2014;
2. Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.
3. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica. In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Articolo 65. - Abrogazione di norme - Entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.
4. Per tutte le parti in contrasto con altra disciplina regolamentare, nell'applicazione prevarrà quanto contenuto nel presente regolamento.

Allegato "A"

**SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME
COMPORTAMENTALI NELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

	violazione	Min €	Max €	Pagamento in misura ridotta €
1.	esposizione di materiali difformi da quelli prescritti	25,00	258,00	50,00
2.	esposizione di sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati	25,00	150,00	50,00
3.	abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei sacchi/contenitori	25,00	150,00	50,00
4.	conferimento di rifiuti speciali nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	25,00	258,00	50,00
5.	uso di sacchi di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore	25,00	258,00	50,00
6.	uso improprio dei sacchi e dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti	25,00	258,00	50,00
7.	obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti	25,00	150,00	50,00
8.	mancata pulizia dei punti di raccolta	50,00	150,00	100,00
9.	obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata	25,00	150,00	50,00
10.	abbandono e deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico;	50,00	150,00	100,00
11.	obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti.	25,00	150,00	50,00
12.	Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati.	105,00	500,00	210,00
13.	Mancato conferimento dei rifiuti da beni durevoli presso i rivenditori degli stessi, i centri di gestione all'uopo istituiti ovvero presso il CCR	25,00	150,00	50,00
14.	Abbandono di rifiuti	300,00	3.000,00	600,00
15.	Mancata osservanza dei divieti e dei criteri di comportamento	25,00	150,00	50,00
16.	Divieto di cernita	25,00	150,00	50,00
17.	Mancato sminuzzamento dei cartoni voluminosi	25,00	150,00	50,00
18.	Uso improprio dei contenitori e materiali forniti	25,00	150,00	50,00
19.	Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata	25,00	150,00	50,00
20.	Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici. Fatto salvo che comporti più grave violazione	75,00	500,00	150,00
21.	A. Mancata pulizia dei terreni privati edificati e non edificati.	100,00	500,00	200,00
	B. <u>Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti</u>	25,00	150,00	50,00
22.	A. Mancata gestione dei rifiuti nei mercati.	100,00	500,00	200,00
	B. <u>Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.</u>	75,00	500,00	150,00
23.	A. Mancata pulizia di aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo.	100,00	500,00	200,00
	B. <u>Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.</u>	75,00	500,00	150,00
24.	A. Mancata pulizia aree adibite a luna park, circhi, manifestazioni pubbliche.	100,00	500,00	200,00
	B. <u>Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.</u>	25,00	150,00	50,00
25.	A. Abbandono di rifiuto durante le operazioni di carico e scarico.	100,00	500,00	200,00
	B. <u>Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.</u>	25,00	150,00	50,00
26.	Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali.	100,00	500,00	200,00
27.	Sporco da deiezioni di animali in suolo pubblico.	25,00	150,00	50,00
28.	A. Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico e privato ad uso pubblico.	100,00	500,00	200,00
	B. <u>Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.</u>	25,00	150,00	50,00
29.	Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana.	25,00	150,00	50,00